



*C&P Account Management
Studio Associato Commerciale Tributario*

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccinari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale anche per la SNC che si trasforma in SRL

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, l'art. 26 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020 prevede: i) un **credito d'imposta del 20%** per i conferimenti in denaro per **l'aumento del capitale sociale** di società danneggiate dalla pandemia COVID-19 (co. 4 - 7), c.d. "credito d'imposta per gli investitori"; ii) un **credito d'imposta commisurato alle perdite delle suddette società**, che spetta dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 (co. 8 - 9), c.d. "credito d'imposta per le società"; iii) l'istituzione del **"Fondo Patrimonio PMI"**, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società (co. 12 ss.). Con la recente risposta ad interpello 2.2.2021 n. 74, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, **ai fini della fruizione del credito d'imposta spettante a fronte degli aumenti di capitale agevolati** ai sensi dell'art. 26 del DL 34/2020, è sufficiente che la società che ha deliberato l'aumento **rivesta la forma di società di capitali** alla data limite fissata per l'esecuzione di tali aumenti, stabilita nel 31.12.2020. È stata così ammessa al beneficio **una società di persone che, alla fine del 2020, si è trasformata in società di capitali**, deliberando contestualmente **un aumento di capitale che ha potuto così beneficiare delle agevolazioni**. L'art. 26 co. 8 del DL 34/2020 prevede che **il credito spetti dopo la "approvazione" del bilancio del 2020**. I principi della risposta ad interpello n. 74/2021 dovrebbero, quindi, estendersi alle **delibere di aumento eseguite nel primo semestre del 2021**, se la società si è trasformata nel 2020; in caso di trasformazione avvenuta nel 2021, invece, **non essendovi una approvazione assembleare del bilancio 2020, il beneficio risulterebbe dubbio**.

Premessa

L'art. 26 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020 prevede:

- un **credito d'imposta del 20%** per i conferimenti in denaro per **l'aumento del capitale sociale** di società danneggiate dalla pandemia COVID-19 (co. 4 - 7), c.d. "credito d'imposta per gli investitori";
- un **credito d'imposta commisurato alle perdite delle suddette società**, che spetta dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 (co. 8 - 9), c.d. "credito d'imposta per le società";
- l'istituzione del "**Fondo Patrimonio PMI**", finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società (co. 12 ss.).

Secondo l'art. 26 del DL 34/2020, le agevolazioni riguardano **le società di capitali**, regolarmente costituite e aventi la sede legale in Italia, le quali:

- ✓ presentino per il 2019 un **ammontare di ricavi** derivanti dalle vendite e prestazioni (art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR) **compreso tra 5 milioni di euro** (10 milioni, per l'agevolazione riguardante il "Fondo Patrimonio PMI") **e 50 milioni di euro**;
- ✓ abbiano subito, nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, una **riduzione complessiva dei ricavi** di cui all'art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- ✓ deliberino ed eseguano, tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020, ovvero, limitatamente al "credito d'imposta per le società", entro il 30.6.2021 (cfr. art. 1 co. 263 della L. 30.12.2020 n. 178), **un aumento di capitale a pagamento interamente versato** (non inferiore a 250.000,00 euro, per l'agevolazione riguardante il "Fondo Patrimonio PMI"; è prorogato al 30.6.2021 anche **il termine per la sottoscrizione dei prestiti obbligazionari da parte del Fondo Patrimonio PMI**).

Ammissione al beneficio delle società che si trasformano in società di capitali

Con la risposta a interpello 2.2.2021 n. 74, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la fruizione del credito d'imposta in esame **non è preclusa nel caso in cui una società assuma una delle forme giuridiche richieste per effetto di un'operazione di trasformazione**, da porre in essere prima dell'effettuazione dell'aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni.

Osserva

D'altra parte, prosegue l'Agenzia, anche qualora la trasformazione di una società di persone in società di capitali sia dettata dall'intenzione di beneficiare delle agevolazioni in argomento, l'assunzione della veste giuridica di **società di capitali non fa venir meno l'obiettivo dichiarato** del legislatore di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

Credito d'imposta commisurato alle perdite della società

Limitatamente al credito d'imposta per le società (commisurato alle perdite del 2020), come detto, gli aumenti di capitale **possono essere agevolati anche se deliberati ed eseguiti entro il 30.6.2021** (in tali casi non spetta, invece, il credito d'imposta del 20% per i sottoscrittori dell'aumento).

L'art. 26 co. 8 del DL 34/2020 prevede che **tale credito spetti dopo la "approvazione" del bilancio del 2020.**

Osserva

I principi della risposta a interpello n. 74/2021 dovrebbero, quindi, estendersi alle **delibere di aumento eseguite nel primo semestre del 2021**, se la società si è trasformata nel 2020; in caso di trasformazione avvenuta nel 2021, invece, non essendovi una approvazione assembleare del bilancio 2020, il **beneficio risulterebbe dubbio** (anche se, con un ulteriore sforzo interpretativo, si potrebbero privilegiare pure queste situazioni in un'ottica agevolativa).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti